



REGOLAMENTO LEGA PER SALVINI PREMIER

Approvato dal Consiglio Federale in data 30.10.2025

Capo 1 - Tesseramento

Art. 1 - Iscrizione alla Confederazione

1. Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dallo Statuto della Lega per Salvini Premier possono liberamente chiedere di iscriversi allo stesso, conseguendo la qualifica di Socio Sostenitore.
2. Alla luce della struttura confederale della Lega per Salvini Premier, altresì denominata "Movimento" o "Lega", l'acquisizione della qualifica di Socio della Lega implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore della Regione che ha rilasciato la tessera, anche per il tramite delle sue delegazioni territoriali.
3. I Soci appartengono a due categorie differenti:
 - Soci Ordinari Militanti, altresì definiti "S.O.M.";
 - Soci Sostenitori, altresì definiti "Sostenitori".
4. I minori di età superiore ai 14 anni e fino al compimento dei 18 anni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, chiedere di essere iscritti alla Lega e conseguentemente alla regione che ha rilasciato la tessera come Sostenitore. La richiesta deve essere integrata con la firma in presenza di almeno un genitore, o tutore. I minorenni di età inferiore ai 14 anni non possono iscriversi alla Lega.
5. La richiesta, limitata ai soli Sostenitori, avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo che ha validità per l'anno solare. La Segreteria Federale può negare la richiesta restituendo la quota versata e contestuale annullamento della tessera emessa.
6. Ogni anno il Socio deve versare, alla delegazione territoriale in cui è iscritto, la quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota non è cedibile e deve essere versata direttamente dal Socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso, dalla Regione, al competente Organo della Lega.
7. A ciascun Socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega e nella quale dovrà essere specificato se trattasi di S.O.M. o di Sostenitore.
8. Il Consiglio Federale autorizza le Regioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa. Le Regioni adottano esclusivamente la tessera della Lega quale tessera associativa.
9. Tutti i Soci sono iscritti nel rispettivo libro Soci tenuto dal Segretario Regionale, anche per il tramite di un suo Responsabile. Nel caso in cui nella Regione sia presente una o più delegazioni territoriali a livello Provinciale il libro Soci è tenuto dal rispettivo Segretario Provinciale mediante delega scritta del Segretario Regionale.
10. All'atto dell'iscrizione ed annualmente, in sede di rinnovo della tessera, ai fini di cui all'art. 29, comma 9 dello Statuto, ciascun Socio comunica i propri recapiti, nonché l'indirizzo di residenza o il diverso indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ove esistente.
11. Il Socio che si dimette non può iscriversi al Movimento per l'intero anno successivo.

Art. 2 - Soci Sostenitori

1. I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, fatto salvo il diritto di elettorato attivo per le sole elezioni della Sezione Comunale. Tale diritto è riconosciuto ai soli Soci in regola con il tesseramento dell'anno in corso entro il giorno antecedente l'inoltro della convocazione del congresso e con anzianità di iscrizione, stabilita tra un minimo di 3 (tre) mesi e un massimo di 12 (dodici) mesi continuativi, da apposito regolamento Regionale. Il diritto di voto ai Soci Sostenitori è valido solo per le Sezioni in cui risultino iscritti.
2. La delegazione territoriale che rilascia la tessera da Sostenitore a un Socio già tesserato e non residente nel territorio di sua competenza potrà registrare l'iscrizione solo dopo aver ottenuto il parere favorevole dalla Segreteria Federale.
3. La tessera da Sostenitore rilasciata a persona non avente titolo è annullata dalla Segreteria Regionale, o dalla Segreteria Federale, e di ciò viene data comunicazione all'interessato. La quota versata viene trattenuta a copertura delle spese.
4. In caso di tesseramento online, il Socio viene automaticamente iscritto presso la Sezione Provinciale. Entro un termine di 3 (tre) mesi, la Sezione Provinciale, sentita la Sezione Comunale corrispondente alla residenza o al domicilio del Socio, valuta la sua assegnazione definitiva alla Sezione Comunale competente per territorio.
5. I Soci Sostenitori hanno le stesse incompatibilità e si applicano le procedure previste per i S.O.M. di cui all'articolo 3.

Art. 3 - Soci Ordinari Militanti

1. I S.O.M. hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega e della Regione di riferimento per competenza territoriale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
2. La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o la manifestata adesione pubblica a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad associazioni precluse dalla Lega per Salvini Premier.
3. Tale incompatibilità viene contestata dal Consiglio Direttivo Provinciale al S.O.M., attraverso comunicazione scritta, con indicazioni di un termine non inferiore a 7 (sette) giorni entro il quale il S.O.M. ha la possibilità di comunicarne le motivazioni dell'avvenuto superamento. Il mancato superamento dello stesso è motivo di cancellazione d'ufficio.
4. I S.O.M. devono essere iscritti alle delegazioni territoriali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
5. La prima tessera da S.O.M. è rilasciata dalla delegazione territoriale nella quale il Socio ha ottenuto tale qualifica. Le successive potranno essere rilasciate solo dalla delegazione territoriale nella quale il Socio risulta iscritto secondo il libro Soci.
6. I S.O.M. che perdono il possesso della tessera per smarrimento o furto, possono chiedere l'emissione di una nuova tessera mediante richiesta scritta e firmata in modo autografo.
7. La comprovata inattività del S.O.M. può produrre una richiesta di perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante secondo quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento.

Art. 4 - Gestione del tesseramento

1. La tessera da Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

2. Il pagamento della tessera alla delegazione territoriale di iscrizione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, da parte dei S.O.M., costituisce rinnovo dell'iscrizione che viene perfezionato mediante consegna della tessera e inserimento dati nel Libro Soci.
3. I S.O.M. hanno l'obbligo di rinnovare la tessera ogni anno entro il termine stabilito dal Consiglio Federale, pena la decadenza dalla qualifica di S.O.M..
4. Nel caso in cui il Socio, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non riesca a rinnovare la tessera, deve inviare, entro il termine stabilito per il rinnovo, una segnalazione motivata alla Segreteria Provinciale, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Federale.
5. E' ammessa deroga per i S.O.M. che, alla data di scadenza fissata dal Consiglio Federale, hanno in essere provvedimenti di sospensione. Tali Soci dovranno rinnovare la tessera entro 15 giorni dalla scadenza del provvedimento pena la decadenza dalla qualifica di S.O.M..
6. La restituzione della tessera da parte del Socio, mediante documento sottoscritto in forma autografa, equivale alle dimissioni con la conseguente decadenza da Socio.
7. In ogni articolazione territoriale regionale ed in ogni delegazione territoriale il rapporto tra S.O.M. e Sostenitori non deve essere inferiore a 1 (uno) S.O.M. ogni 2 (due) Sostenitori. Il mancato rispetto di tale rapporto determina l'intervento dell'organo territorialmente superiore, prevedendo anche il possibile blocco delle domande per l'acquisizione della qualifica di S.O.M..
8. La Segreteria Federale vigila sulla regolare distribuzione delle nuove tessere e dei relativi moduli di iscrizione, detti "cedolini".
9. Le tessere non utilizzate nell'anno solare dovranno essere annullate nel Libro Soci ed, entro il termine stabilito dal Responsabile Tesseramento Federale, restituite alla Segreteria Federale, dal Responsabile Provinciale o in assenza dal Responsabile Regionale del Tesseramento. Le tessere mancanti, per le quali non sarà fornita valida giustificazione, saranno addebitate alla Regione di competenza per un importo pari alla quota associativa minima corrispondente.

Art. 5 - Modalità di acquisizione della Militanza

1. I Sostenitori possono acquisire la qualifica di S.O.M., solo dopo aver svolto un periodo di attività volontaria da Socio della durata di non meno di 6 (sei) mesi consecutivi.
2. Trascorso tale periodo, possono presentare domanda alla delegazione territoriale in cui risultano iscritti.
3. In presenza di situazioni particolari il Consiglio Federale può modificare il limite temporale sopra riportato anche limitatamente a determinate Regioni o Delegazioni Territoriali. Il Socio deve inviare copia della ricevuta di presentazione della domanda alla Segreteria Federale.
4. I Soci Sostenitori che risultano eletti nel ruolo di Parlamentare, Governatore di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco ivi compresa la Città Metropolitana, Assessore e Consigliere di ogni ente territoriale, Assessore e Consigliere Regionale, Presidente - Assessore - Consigliere del Municipio della Città Metropolitana, possono presentare la domanda per acquisire la qualifica di S.O.M. senza dover svolgere preventivamente i 6 (sei) mesi di attività volontaria.
5. Possono usufruire di tale possibilità solo coloro che aderiscono ai gruppi avente denominazione riferibile a "Lega per Salvini Premier". Laddove questo non fosse possibile per impossibilità di costituzione, i richiedenti dovranno essere appartenenti a liste civiche riconosciute dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale di Lega per Salvini Premier mediante apposita delibera.
6. Al momento della presentazione della domanda, i Sostenitori devono essere in possesso della tessera dell'anno in corso.
7. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo della delegazione territoriale a cui è stata presentata la domanda, dovrà esprimere il proprio parere. Entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi la domanda dovrà essere inviata alla Segreteria di livello immediatamente

superiore che a sua volta, entro 48 (quarantotto) ore, la invierà alla Segreteria Regionale al fine di certificarne l'arrivo.

8. Nel caso la domanda venga accettata, la data di trasmissione alla Segreteria di livello immediatamente superiore è considerata come data di passaggio a S.O.M..
9. Il Consiglio Direttivo della Segreteria di livello immediatamente superiore deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. La decisione deve essere comunicata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, al Socio richiedente e per conoscenza alla Sezione di iscrizione.
10. Lo stesso Consiglio Direttivo, con apposita delibera motivata, può accogliere o negare richieste di acquisizione alla qualifica di S.O.M., anche in presenza di pareri diversi espressi dalla delegazione territoriale.
11. Per il calcolo dei limiti temporali di cui sopra, non si deve considerare il mese di agosto.
12. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Provinciale non si esprima entro il termine, il Socio può inoltrare un sollecito all'Ufficio Tesseramento Federale utilizzando il tagliando di ricevuta. La Segreteria Federale procederà alla valutazione della domanda.
13. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto passaggio alla qualifica di S.O.M., gli interessati devono regolarizzare la loro posizione mediante versamento della quota di iscrizione stabilita per i S.O.M..
14. I Sostenitori che hanno ottenuto la qualifica di militante e che hanno regolarizzato la loro posizione vengono iscritti nel libro dei S.O.M..
15. La consegna della tessera da S.O.M., da parte del Segretario della delegazione territoriale, può essere effettuata solo se il Socio è in possesso della tessera da Sostenitore valida per l'anno in corso.
16. L'Organo superiore può intervenire nei casi di mancata notifica della approvazione del parere o di mancata consegna della tessera da S.O.M..
17. Ai Sostenitori può essere riconosciuta la qualifica di S.O.M. e una anzianità di militanza per attività svolte in organismi o movimenti non preclusi dalla Lega per Salvini Premier. Per riconoscere l'anzianità di militanza il Socio deve inoltrare alla Segreteria Regionale apposita domanda su modulo predisposto dal Movimento entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della prima tessera da Socio Sostenitore. Il Consiglio Direttivo Regionale, valutata la domanda, può riconoscere al Socio la qualifica di S.O.M. e può riconoscere anche una anzianità di militanza a seguito di esame dei documenti presentati.
18. I Soci fondatori del Movimento hanno acquisito la qualifica di S.O.M.. Il Consiglio Federale ha la competenza sulla assegnazione della qualifica di S.O.M. ai Soci fondatori delle Associazioni Regionali affiliate nonché a soggetti che ricoprono ruoli particolari, interni ed esterni, al Movimento.

Art. 6 - Trasferimento di iscrizione dei Soci Ordinari Militanti

1. Il S.O.M. che intende trasferire la propria iscrizione ad altra delegazione territoriale deve compilare apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tesseramento Federale, consegnarlo al proprio Segretario di Sezione e ritirare la ricevuta. Il Segretario di Sezione, entro il termine di 7 (sette) giorni, deve inoltrarlo al Responsabile Tesseramento dell'Organo superiore.
2. Il Consiglio Direttivo delle delegazioni territoriali e i Consigli Direttivi Regionali interessati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, possono esprimere un parere negativo motivato e annotarlo nella scheda del Socio.
3. Nel caso in cui entro il termine previsto non siano pervenuti pareri negativi, la Segreteria Federale provvede al trasferimento, comunicandolo al Socio, che ha efficacia dal giorno successivo alla scadenza dei termini. In caso contrario la decisione è demandata all'Organo

superiore del Consiglio che ha espresso parere negativo, annotandolo nella scheda del Socio con contestuale comunicazione al Socio stesso.

4. Il trasferimento si considera concluso, prima dei 60 (sessanta) giorni, al ricevimento dei pareri favorevoli di tutti gli Organi coinvolti. La data di trasferimento è quella della delibera favorevole assunta dall'ultimo Organo.
5. Fino a comunicazione di avvenuto trasferimento il Socio deve fare riferimento alla delegazione territoriale in cui risulta essere iscritto.

Capo 2 - Disciplinare

Art. 7 - Il Controllo sui Membri del Movimento

1. Gli Organi del Movimento vigilano sul rispetto da parte dei Soci di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti e sul comportamento politico.
2. I Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci dal Responsabile del Tesseramento con delibera motivata e inappellabile del proprio Consiglio Direttivo o da un Organo di livello superiore.
3. Il Socio che chiama in giudizio il Movimento, o i suoi rappresentanti legali, decade dalla qualifica di S.O.M. o di Sostenitore cui segue la cancellazione dal Libro Soci.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante

1. La perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante viene richiesta dal Consiglio Direttivo della Sezione Comunale al Consiglio Direttivo Provinciale entro il termine del 30 novembre. La richiesta deve contenere le comprovate inattività del Socio. Il Consiglio Direttivo Provinciale si deve esprimere entro il successivo 31 dicembre. In caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale deve essere inviata comunicazione scritta al Socio che potrà iscriversi, per l'anno successivo, come Socio Sostenitore. Il Socio può inoltrare ricorso al Consiglio Direttivo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione inviata al Socio.
2. In caso di parere favorevole, copia sia della richiesta che della delibera dev'essere inoltrata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, all'Ufficio Tesseramento Federale che provvederà all'inserimento nel libro soci.

Art. 9 – Provvedimenti Disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - Il richiamo scritto;
 - La sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ricoperte;
 - La revoca della qualifica di S.O.M.;
 - L'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dall'articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri Soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica.
2. Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio della Lega e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.
3. Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega o della

articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

4. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che ricoprono cariche interne al Movimento dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio colpito da provvedimento.

Art. 10 - Avviso di richiesta di provvedimento disciplinare.

1. I provvedimenti disciplinari sono assunti dall'Organo competente su richiesta dell'Organo di livello immediatamente inferiore.
2. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia o il Consiglio Direttivo Regionale possono autonomamente assumere un provvedimento a condizione che il Socio destinatario sia stato preventivamente avvisato con le modalità previste dal presente articolo.

a) S.O.M. ad esclusione di quelli individuati al punto b)

La richiesta del provvedimento disciplinare a carico di un S.O.M. deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale, anche su proposta del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, e inviata contestualmente :

- al Socio interessato, tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro 7 (sette) giorni lavorativi, contenente il tipo di provvedimento richiesto e la motivazione comprensiva di materiale probatorio;
- al Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza, tramite posta elettronica, allegando il tipo di provvedimento richiesto, la documentazione necessaria a supportare la richiesta e copia della ricevuta della Raccomandata inviata al Socio.

Il Socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare al Consiglio Direttivo Regionale una propria memoria difensiva.

Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del Socio non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'Organo competente ma non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

L'Organo competente per l'eventuale ricorso è il Comitato Disciplinare e di Garanzia.

b) S.O.M. con carica istituzionale sovra provinciale o Componente di Organo Federale

La richiesta del provvedimento disciplinare a carico di un S.O.M. deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Regionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo del livello immediatamente inferiore, e inviata contestualmente :

- al Socio interessato, tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro 7 (sette) giorni lavorativi, contenente il tipo di provvedimento richiesto e la motivazione comprensiva di materiale probatorio;
- al Comitato Disciplinare e di Garanzia, tramite posta elettronica, allegando il tipo di provvedimento richiesto, la documentazione necessaria a supportare la richiesta e copia della ricevuta della Raccomandata inviata al Socio.

Il Socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare al Comitato Disciplinare e di Garanzia una propria memoria difensiva.

Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del Socio non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'Organo competente ma non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

L'Organo competente per l'eventuale ricorso è il Consiglio Federale.

Art. 11- Procedimento disciplinare e ricorsi

1. I provvedimenti disciplinari sono assunti dopo aver proceduto all'accertamento dei fatti.
2. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è convocato e presieduto dal Responsabile Federale Organizzativo che è responsabile dell'attività istruttoria e della redazione del verbale delle sedute.
3. Il provvedimento è esecutivo dall'inserimento dello stesso nel Libro Soci con decorrenza dalla data della delibera.
4. L'invio delle delibere viene effettuato mediante raccomandata A/R o PEC o altro recapito indicato per iscritto dal socio interessato.
5. E' ammesso il ricorso all'Organo competente entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della raccomandata A/R o PEC.
6. Tutte le deliberazioni disciplinari, di cui sia stato proposto appello, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso.
7. Qualora l'organo competente accolga il ricorso, il provvedimento viene ritenuto nullo e depennato da parte dell'Ufficio Tesseramento Federale.

Art. 12- Cancellazione dell'iscrizione del Socio

1. La candidatura del Socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dalla Lega per Salvini Premier da parte di Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del Socio dal Libro Soci.
2. Il provvedimento è applicabile anche ai Soci che ricoprono cariche di diritto.
3. I Soci Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci con delibera motivata e inappellabile del proprio Consiglio Direttivo Provinciale o di un Organo di livello superiore.

Art. 13- Riammissione al Movimento

1. I Soci, espulsi o cancellati, possono essere riammessi al Movimento.
2. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Consiglio Direttivo Regionale salvo i provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 10 letta b) la cui competenza è del Comitato Disciplinare e di Garanzia.
3. Gli ex Soci riammessi al Movimento possono iscriversi con la qualifica di Socio Sostenitore.

Capo 3 - Territorio

Art. 14 – Associazioni Regionali e Delegazioni territoriali

1. I mandati degli Organi delle Associazioni Regionali e delle Delegazioni territoriali hanno una durata prevista dal rispettivo Statuto che può essere prorogata con delibera del Consiglio Federale.
2. Nelle more della costituzione delle Delegazioni territoriali, le competenze a loro assegnate vengono assunte dall'Organo di livello immediatamente superiore.

Art. 15 - Candidature

1. La Lega promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 16 - Anzianità di militanza necessaria per le candidature interne

1. L'anzianità di militanza necessaria per poter presentare la propria candidatura alle cariche interne del Movimento o di componente ai Congressi, è calcolata a partire dalla data di passaggio a S.O.M. riportata nel Libro Soci.
2. La candidatura alle cariche interne al Movimento è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali:
 - 6 (sei) mesi, per le cariche a livello di Delegazione territoriale;
 - 1 (uno) anno, per la carica di Segretario Provinciale;
 - 3 (tre) anni, per le cariche a livello Regionale;
 - 3 (tre) anni per le cariche a livello Federale;
 - 7 (sette) anni per la carica di Segretario Federale.
3. I limiti temporali di cui sopra, che devono essere raggiunti con una militanza consecutiva ed ininterrotta, non si applicano qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.
4. I singoli Consigli Direttivi Regionali, sentito il Segretario Federale, possono accrescere l'anzianità di militanza prevista al comma 2 per accedere alle cariche interne delle Delegazioni territoriali.
5. Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al presente Regolamento.
6. In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali sopra indicati.

Art. 17 - Modalità di votazione in presenza di candidatura unica

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. In presenza di un'unica candidatura alla carica di Segretario o nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei Membri da eleggere, il Congresso può deliberare diversamente.
2. Il candidato sarà considerato validamente eletto solo nel caso in cui ottenga un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 18 - Incompatibilità - Ineleggibilità

1. La carica di Segretario della delegazione territoriale e della regione non potrà essere immediatamente ricoperta dallo stesso Socio, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata rispettivamente del Consiglio Direttivo Regionale e del Consiglio Federale. Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata superiore alla metà della durata prevista per il mandato.
2. Il numero dei mandati decorre dalla data dell'atto costitutivo della Associazione della Regione.
3. Tutte le cariche elettive monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili. Sono parimenti incompatibili, con la carica di Segretario, le nomine a Responsabile Organizzativo e Responsabile Tesseramento, di pari livello Regionale o Provinciale.
4. Sono altresì incompatibili le cariche elettive interne, ricoperte dal coniuge e/o parenti di primo grado, qualora siano pertinenti allo stesso Organo e ad Organi di pari livello.
5. L'incompatibilità per parentela, di cui sopra, diviene condizione di incandidabilità quando il coniuge e/o uno dei parenti di primo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.
6. In presenza della candidatura di un S.O.M. ad una carica elettiva monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti di primo grado del candidato ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.

7. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario delle Delegazioni Territoriali Comunali, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti e Sindaco di Città metropolitana. L'incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopre già una delle cariche istituzionali di cui al presente comma.
8. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, la carica di Segretario Provinciale, è incompatibile con la carica di Consigliere Regionale ed Assessore Regionale.
9. La Regione, con Regolamento o delibera ratificata dal Consiglio Federale, può inserire ulteriori incompatibilità con altre cariche amministrative.
10. E' incompatibile la carica di membro elettivo del Consiglio Direttivo Regionale con l'equivalente del Consiglio Federale.
11. E' altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l'interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica o quando subentrando ricade nella condizione di incompatibilità.
12. Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all'Organo competente. Per i membri che entrano in carica a seguito di surroga i 5 (cinque) giorni decorrono dalla data di nomina. Trascorso detto termine senza che l'interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.
13. Il Segretario della Delegazione Territoriale non può presentare la propria candidatura a Segretario Regionale in mancanza di dimissioni presentate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data della delibera di convocazione del Congresso Regionale.
14. Il Segretario Provinciale candidato ad elezioni sovra comunali che prevedono la possibilità di esprimere preferenze, è sospeso dalla carica e sostituito da un Commissario ad acta nominato dal Segretario Regionale. In caso di mancata elezione il Segretario Provinciale sarà automaticamente reintegrato nell'incarico o, in caso contrario, il Commissario provvederà a convocare il Congresso per l'elezione del solo Segretario Provinciale. Nel caso in cui il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo abbia raggiunto almeno i tre quarti della durata del mandato, il Congresso procederà con il rinnovo di tutti gli organi.

Art. 19 – Anzianità di militanza dei Candidati a cariche Amministrative e Politiche

1. Il Consiglio Federale può stabilire, per ogni singola tornata elettorale di qualsiasi livello, i criteri di anzianità di tesseramento necessari per proporre le candidature o per essere candidati.

Art. 20 – Costituzione di nuove Sezioni

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale può costituire, anche su richiesta dei S.O.M. interessati, nuove Sezioni Comunali se sono presenti almeno 5 (cinque) S.O.M., esclusi i coniugi e i parenti di primo grado, residenti nei comuni di competenza della nuova Sezione.
2. Al momento della costituzione deve essere nominato un Referente, responsabile dell'attività della Sezione, che rimane in carica per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni deve essere convocato un Congresso per l'elezione degli organi di Sezione.

Art. 21 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

1. Il controllo sugli Organi delle Delegazioni Territoriali si effettua da parte di un Organo di livello superiore mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla linea d'azione del Movimento.

2. Nei casi più gravi si provvederà allo scioglimento dell'Organo ed alla nomina di un Commissario.
3. Nell'atto di nomina deve essere specificato quali Organi vengono sostituiti dal Commissario.
4. Le deliberazioni in merito ai provvedimenti nei confronti degli Organi del Movimento, eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, sono appellabili entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento.
5. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
6. Gli Organi che esercitano il controllo possono avocare a se stessi i poteri dell'Organo inerte.

Capo 4 – Uso del simbolo

Art. 22 – Uso del simbolo Lega per Salvini Premier e delle Regioni

1. Il Consiglio Federale concede e revoca alle Regioni e alle Delegazioni Territoriali l'uso del simbolo.
2. Con la revoca dell'adesione alla Lega per Salvini Premier la Regione perde l'autorizzazione all'uso del Simbolo.
3. L'Organo di livello superiore è responsabile dell'uso corretto del simbolo da parte dell'Organo di livello inferiore.
4. La Regione può revocare l'utilizzo del simbolo alla singola Delegazione Territoriale.